

Verbale di accordo

Il giorno 14 gennaio 2020, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo

e

le Organizzazioni Sindacali


- FABI
- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UILCA
- UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

premesso che

- A. le Parti hanno sottoscritto in data 26.10.2017 un Accordo Quadro con il quale hanno, tra l'altro, concordato di procedere alla riduzione degli organici di Gruppo mediante l'esodo volontario di 398 dipendenti;
- B. con successivo Verbale di incontro del 17.1.2018 le Parti - dopo essersi date atto dell'accoglimento di complessive 398 unità a livello di Gruppo in applicazione dei criteri condivisi nell'Accordo Quadro sopra citato - hanno concordato, *"in relazione alle ulteriori 650 domande residue e risultate fuori graduatoria in questa fase ..", "... di confermarne la validità e l'efficacia ai fini del loro futuro accoglimento, anche parziale, salvo rinuncia da parte dei singoli lavoratori interessati, qualora si rendessero disponibili risorse economiche straordinarie, nei limiti delle stesse e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e comunque secondo i criteri, le condizioni e le tempistiche da definirsi con apposito accordo sindacale attuativo"*;
- C. avendo l'Azienda rappresentato a suo tempo alle Organizzazioni Sindacali che le *"risorse economiche straordinarie"*, nonché le *"esigenze tecniche, organizzative e produttive"* consentivano l'accoglimento di n. 369 domande ulteriori, con altro Verbale di incontro del 6.9.2018 le Parti si sono date atto dell'accoglimento delle correlate n. 369 domande, secondo i criteri stabiliti dall'accordo stesso;
- D. con ulteriore accordo del 27.3.2019, le Parti hanno convenuto, da un lato, di accogliere ulteriori n. 215 domande e dall'altro di mantenere la validità delle domande rimaste residue ai fini del loro futuro accoglimento;
- E. l'Azienda ha ora nuovamente rappresentato alle Organizzazioni Sindacali che le attuali condizioni economiche e organizzative consentono l'accoglimento di n. 250 ulteriori domande oltre a quelle rimaste giacenti (n. 50) dopo le uscite concordate con il Verbale di cui alla premessa D;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Verbale di accordo.



FABI
FIRST - CISL
UILCA
UNITA' SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINFUB

FISAC CGIL

SEZIONE 1**Domande residue di cui all'accordo 26.10.2017 e successivi correlati accordi**

- In ragione della dichiarazione dell'azienda di cui al punto E delle premesse, le Parti convengono di ritenere accoglibili tutte le 50 domande ad oggi giacenti di adesione al Piano di esodo incentivato con accesso al Fondo di Solidarietà.
- Le Parti concordano che le uscite per accesso al Fondo di Solidarietà saranno attuate, di massima a partire dal 1.2.2020, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso e con applicazione delle condizioni di cui agli articoli 2.4, 2.5 (comprensivo della relativa Dichiarazione delle Parti) e 2.9 dell'Accordo Quadro 26.10.2017. A talé riguardo le Parti confermano che, con riferimento alle coperture assicurative di cui all'art. 2.5 del citato accordo, le condizioni applicabili al personale che beneficiano delle prestazioni del Fondo di Solidarietà sono stabilite dagli accordi tempo per tempo vigenti per tale categoria di beneficiari.

SEZIONE 2**Nuovo Piano di incentivazione all'esodo volontario**

- In ragione delle attuali condizioni economiche e organizzative dichiarate dall'azienda di cui al punto E delle premesse, le Parti concordano l'attivazione di una nuova iniziativa di esodo anticipato per complessive n. 250 posizioni a livello di Gruppo, (ulteriori rispetto a quelle di cui alla precedente Sezione 1), nei termini di seguito individuati.
- Le domande dovranno essere presentate entro il 10.2.2020 secondo le modalità che saranno definite dall'Azienda e saranno accolte nel numero massimo sopra indicato – secondo le entità contenute nella tabella che segue - con priorità per la maggior prossimità alla data di decorrenza del trattamento pensionistico ("finestra") a livello di ciascun ambito territoriale. A parità di "finestra" la priorità viene determinata dalla più vicina data di maturazione del diritto alla pensione e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore età.

BACINO	AMBITO TERRITORIALE	N. RISORSE
Dipendenti delle società del Gruppo in servizio presso unità organizzative situate nelle province di competenza territoriale delle MAT	BERGAMO E LOMB. OVEST	37
	BRESCIA E NORD EST	35
	LAZIO TOSCANA UMBRIA	35
	MARCHE ABRUZZO	35
	MILANO EMILIA ROMAGNA	36
	NORD OVEST	35
	SUD	37
TOTALE		250

- Qualora le domande pervenute siano inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella per ciascun ambito territoriale, saranno accolte le domande eventualmente pervenute in eccesso in altri ambiti, sino al massimo complessivo di n. 250 unità, in ragione della maggior prossimità alla data di decorrenza del trattamento pensionistico ("finestra") a livello di Gruppo.

PARTE I**Incentivi all'esodo – Personale con "finestra" AGO non oltre il termine del rispettivo periodo di preavviso contrattuale**

- Ai dipendenti con "finestra" pensionistica AGO con decorrenza non oltre il termine del rispettivo periodo di preavviso contrattuale (calcolato convenzionalmente alla data del 28.2.2020) viene riconosciuta la facoltà di

UNITA SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINEUB

F.I.A.B.I.

FISAC - CGIL

SILCEA

FIRST - CISL

risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a partire dal 1.3.2020 – con ultimo giorno di servizio alla data del 28.2.2020 oppure nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prima "finestra" pensionistica utile - con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso.

8. Al Personale di cui al precedente punto verrà riconosciuto un importo omnicomprensivo lordo - da erogarsi quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR secondo le disposizioni di legge vigenti in atto al momento della risoluzione del rapporto - corrispondente alle mensilità della retribuzione annua lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, indicate nelle ipotesi che seguono, tra loro alternative:
 - a. n. 6 mensilità per coloro che, all'atto della risoluzione del rapporto, hanno un'età anagrafica sino al compimento del 61° anno di età;
 - b. n. 5 mensilità per coloro che, all'atto della risoluzione del rapporto, hanno un'età anagrafica oltre i 61 anni e sino al compimento del 63° anno di età;
 - c. n. 4 mensilità per coloro che, all'atto della risoluzione del rapporto, hanno un'età anagrafica oltre i 63 anni di età;
 - d. n. 15 mensilità per le lavoratrici che esercitano l'opzione di richiedere la pensione di anzianità con il calcolo del "contributivo puro" ai sensi dell'articolo 1 comma 476 della L. 27.12.2019 n. 160 (cd. "Opzione donna");
 - e. n. 15 mensilità per i titolari di pensione di invalidità (o comunque qualsiasi altro requisito previdenziale correlato alla diversa abilità) purché alla data del presente accordo non abbiano già maturato il diritto alla prestazione pensionistica ordinaria AGO oppure non lo maturino entro il termine del periodo di preavviso contrattuale come sopra definito.
9. Al personale che in virtù dell'applicazione della disciplina di cui alla L. 26/2019 (cd. pensione "quota 100") maturi il diritto alla prestazione pensionistica AGO entro i limiti di cui al punto 7 e il diritto stesso sia anteriore rispetto alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica AGO previsto per la cd. pensione "anticipata" e di "vecchiaia", il numero di mensilità di cui ai punti b e c del precedente punto 8 è incrementato di ulteriori n. 4 mensilità. L'erogazione aggiuntiva non si applica, peraltro, nei confronti del personale che alla data del presente accordo abbia già maturato anche il diritto alla ordinaria prestazione pensionistica AGO ("anticipata" o "vecchiaia").
10. Al fine della determinazione delle mensilità di cui ai punti che precedono, verrà presa in considerazione la RAL come definita dal comma 1 dell'art. 2.5 del citato Accordo Quadro del 26.10.2017.
11. La facoltà di aderire alla proposta di cui sopra (incentivo) viene riconosciuta anche a coloro che sono compresi nella Sezione 1, in alternativa alla stessa e, naturalmente, ove per effetto delle disposizioni del L. 26/2019 la rispettiva posizione vi possa rientrare.

Nota a verbale

L'Azienda potrà fissare la data di risoluzione del rapporto di lavoro al momento della maturazione del requisito pensionistico ovvero in data successiva e comunque anteriore rispetto alla decorrenza del trattamento pensionistico, con riconoscimento, oltre all'incentivo di cui sopra, di un ulteriore numero di mensilità lorde, ad integrazione del TFR, pari a quello dei mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di decorrenza della "finestra".

PARTE II

Accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà - Risorse con maturazione del requisito pensionistico AGO non oltre il 1.1.2025

12. In applicazione del criterio della volontarietà (di cui all'art. 2.2 dell'Accordo Quadro 26.10.2017) ai dipendenti che maturino il requisito pensionistico AGO previsto per le sole pensioni cd "anticipata" o di "vecchiaia" entro il 1.1.2025 compreso viene riconosciuta la facoltà di richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al fine di confluire nel Fondo di Solidarietà di settore, previa rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

UNITÀ SINDACALE
FALCRI - SICEA - SINFUB

F.A.B.I.

FISAC/CGIL

UILCA

FIRST - CISL

13. Le Parti concordano che le uscite per accesso al Fondo di Solidarietà saranno attuate, di massima a partire dal 1.3.2020, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso e con applicazione delle condizioni di cui agli articoli 2.4, commi 3 e 4, 2.5 (comprensivo della relativa Dichiarazione delle Parti) e 2.9 dell'Accordo Quadro 26.10.2017. A tale riguardo le Parti confermano che, con riferimento alle coperture assicurative di cui all'art. 2.5 del citato accordo, le condizioni applicabili al personale che beneficiano delle prestazioni del Fondo di Solidarietà sono stabilite dagli accordi tempo per tempo vigenti per tale categoria di beneficiari.


SEZIONE 3
Norme finali


14. Viene confermata l'applicazione delle previsioni in materia anche al personale di cui agli Accordi del 12.3.2019 e del 28.11.2019.
15. Le Parti potranno richiedere disgiuntamente incontri di verifica e comunque si incontreranno entro il 19.2.2020 per effettuare una valutazione di quanto definito ai punti che precedono, anche al fine di assumere eventuali conseguenti determinazioni relative alle domande pervenute.


Dichiarazione delle Parti


In ragione del recente accordo 19.12.2019 di rinnovo del CCNL, che prevede tra l'altro una revisione dei trattamenti economici e tabellari (con decorrenza 1.1.2020), le Parti si danno atto che:


- con riferimento al personale di cui alla Sezione 1 e alla Parte II della Sezione 2 del presente accordo, la relativa domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà verrà presentata in correlazione all'applicazione delle previsioni sopra menzionate nei confronti del personale in servizio;
- con riferimento al personale di cui alla Parte I della Sezione 2 del presente accordo, l'erogazione delle mensilità aggiuntive in esso previste avverrà in correlazione all'applicazione delle previsioni sopra menzionate nei confronti del personale in servizio.



FABI



UBI BANCA


FABI


GRUPPO UNIONE DOCTRO
FIRST CISL


FISAC CGIL


UIL.CA


UNITA SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB